



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2022
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

33

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

GIANFRANCO GIROTTI, *Il Diritto penale della Chiesa nell'esercizio del ministero sacerdotale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022, pp. 78

L'agile volumetto di S. Ecc. mons. Gianfranco Girotti, OFM Conv., già Reggente della Penitenzieria Apostolica, che viene ora pubblicato, si offre al Lettore come prezioso e valido strumento non solo, e non tanto, per i cultori della scienza giuridica e per gli operatori nel campo canonistico, quanto,

e specialmente, anche per coloro a cui Cristo, nell'esercizio del sacro ministero, ha affidato la missione di curare le anime, agendo *in persona Christi*, specialmente nell'atto sacramentale della confessione. Per il bene delle anime, è difatti estremamente necessario che costoro conoscano le norme della Chiesa, e la teologia che le fonda. Non è il presente un trattato canonistico, ma piuttosto un *vademecum*, preciso e di spessore, e al contempo pratico, per poter approcciarsi ad una materia sì delicata ed importante. In queste pagine si trova raccolto il frutto dell'esperienza varia di Sua Eccellenza, sia come docente, sia come ministro che ha servito tanto il Suo Ordine religioso, come la Curia Romana, in diversi ed alti incarichi, sia come sacerdote e, quindi, pastore e confessore.

Certamente tutto ciò rende possibile che quest'opera condensi in modo conciso, eppure completo, ciò che la teologia ha elaborato e quanto la prassi ecclesiastica ha proposto circa la trattazione delle censure e degli impedimenti, riferendosi al delitto penale della Chiesa, con speciale apprezzamento alla rilevanza ecclesiale del peccato e ai concetti di delitto, di pena e di imputabilità penale. La presentazione delle censure, o pene medicinali, la cessazione e la sospensione delle pene, le pene *latae sententiae*, riservate alla Sede Apostolica o meno, la tutela penale del sacramento della Penitenza ed il *modus agendi* del confessore coi penitenti che accusano peccati che comportano le censure sono i grandi temi che l'Autore affronta, non con un taglio accademico

co e troppo scientifico che limiterebbe l'accesso allo scritto unicamente agli studiosi, quanto invece con una efficacia ed una completezza espositiva che ne palesa l'utilità per tutti.

Dopo una breve Premessa (p. 3), il primo capitolo è dedicato al diritto penale della Chiesa (pp. 5-18), un ambito specifico ed attuale. Sempre nell'intento di evidenziare i fondamenti teologici su cui regge la disciplina, e dai quali essa deriva, Girotti ben chiarisce come l'intero percorso sanzionatorio ecclesiale sia attraversato dalla categoria del peccato: ogni delitto, infatti, è peccato, ancorché ogni peccato non costituisca di per se stesso un delitto. La Chiesa, mistico corpo di Cristo, soffre per i peccati personali di ciascuno, i quali, oltre che offendere Dio, nuocciono pure all'intera compagine, sicché, sin dall'antichità, la Chiesa infligge sanzioni, pene e censure al battezzato che commetta certi peccati, che si configurano come delitti, quale estremo rimedio per il recupero del reo e per la salvezza di quei beni che Cristo le ha affidato. È questo l'atteggiamento stesso del Signore, quello dell'esigenza e della misericordia. Così, il già Reggente della Penitenzieria Apostolica passa ad esporre con puntualità le nozioni di delitto, di sanzione penale e di imputabilità. È interessante notare qui come egli accolga implicitamente, ed acriticamente, il principio di legalità applicato al diritto penale canonico, secondo l'antico brocardo per il quale *nullum crimen sine lex poenali praevia*. Non è infatti lo scopo di questo lavoro riportare i dibattiti e le posizioni dottrinali della canonistica, tuttavia merita essere ricordato che

sulla questione del principio di legalità nell'ordinamento canonico in genere, e nella disciplina penale in particolare, ci sono diverse riflessioni. Ogni elemento determinante le fattispecie è illustrato da Sua Eccellenza con perizia, come nel caso del livello oggettivo e soggettivo e del carattere di "esteriorità" della violazione di cui al can. 1321 §2, circa il delitto, oppure nella chiara distinzione fra pene medicinali ed espiatorie, *ferendae sententiae* e *latae sententiae*, tra imputabilità e punibilità, dolo e colpa, circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti. Interessante ed imprescindibile è la trattazione sull'imputabilità penale, sicché *nulla poena sine crimine* e *nullum crimen sine culpa*, pur vigendo la presunzione di diritto, richiamata da Girotti, secondo cui l'imputabilità giuridica va presunta e, pertanto, non va dimostrata, fatto salvo non ne risulti altrimenti (cf. can. 1321 §3), e sempre tenendo presente il diverso approccio da assumersi in base che ci si trovi in foro interno (ove vale il principio per il quale si deve credere a quanto afferma l'interessato) o in foro esterno (dato il fatto criminoso, si presume che chi lo ha posto ne sia anche moralmente responsabile).

Nel secondo capitolo, l'Autore guarda alle censure o pene medicinali (pp. 19-34), ovvero alla scomunica, all'interdetto e alla sospensione, accennando in maniera efficace un *excursus* storico sull'utilizzo del termine censura nel diritto della Chiesa. D'altra parte, il vigente Codice non definisce la censura, fedele al principio di rimandare le definizioni alla dottrina e alla tradizione, sicché, a norma del can. 21,

si può ritenere ancora valida la nozione che veniva descritta dal previgente Codice al can. 2241 §1, tale che la censura riguarda i soggetti battezzati che, tramite essa, vengono privati di beni spirituali per fini medicinali, ovvero per l'emendazione del reo. La scomunica, poi, rappresenta la più grave delle censure; essa è totale ed indivisibile e comporta l'esclusione del fedele dalla pienezza della comunione ecclesiale ancorché, in forza del Battesimo, esso permanga incorporato in Cristo e nella Chiesa, mentre con l'interdetto i fedeli restano nella comunione della Chiesa, ma sono loro vietate determinate azioni sacre. Come la scomunica, anche questi divieti sono "inseparabili". Da ultimo, Girotti ricorda che la sospensione è una pena con effetti vari, e che può colpire unicamente i chierici vietando loro: tutti o taluni atti della potestà di ordine; tutti o certi atti della potestà di governo, per la liceità, pur potendosi stabilire – nella legge o nel precetto – l'invalidità degli atti di governo, laddove ci sia stata una sentenza di condanna o la dichiarazione della pena; l'esercizio di tutti o di certi diritti o incarichi inerenti ad un ufficio. È, così, che si può giungere a studiare i modi di cessazione della pena e le sei fattispecie per la sua sospensione. È interessante quanto osserva qui Sua Eccellenza: «Il Codice vigente usa la voce *remissione* per ogni tipo di pena, sia essa espiatoria o medicinale in foro esterno ed interno, ma adopera anche quello di *assoluzione*, quando si toglie la censura in foro interno sacramentale. Vi è, comunque, una profonda differenza tra la remis-

sione delle pene medicinali o censure e la remissione delle pene espiatorie. La remissione della pena medicinale è un atto di giustizia, perché il reo che recede dalla contumacia, ha il diritto alla remissione e l'organo competente ha il dovere di concedergli il perdono. La remissione della pena espiatoria, invece, è propriamente un atto di grazia» (p. 23). Si passa, dunque, a concentrarsi sulle pene *latae sententiae*, con speciale riguardo a quelle particolarmente riservate alla Sede Apostolica (ovvero: i delitti contro le specie eucaristiche, con richiamo al Responso del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 9 luglio 1999, circa la portata del verbo *abicit*; la violenza contro il Romano Pontefice; l'assoluzione del complice in peccato grave contro la castità; la consacrazione episcopale senza mandato pontificio e la violazione diretta del sigillo sacramentale), esponendo le condizioni per ricorrervi, *ex* can. 1314 e le precise caratteristiche di ciascuna fattispecie, stanti i cann. 1367, 1370 §1, 1382, 1384, 1387, 1386, 1388 §1.

Il terzo capitolo è consacrato alle irregolarità e agli impedimenti (cann. 1040-1048) per la recezione e l'esercizio degli Ordini sacri (pp. 35-55), che concernono la liceità sia della ricezione, sia dell'esercizio, del sacro ministero, ma non la validità, per la quale, *ex* can. 1024, è postulato unicamente che il soggetto sia battezzato e sia di sesso maschile, con l'ulteriore previsione del can. 1036 per il quale risulta invalida l'ordinazione ricevuta per violenza o se il soggetto ricevente mancasse della debita intenzione. Ancora una volta Girotti

esplicita la *ratio* su cui poggiano queste disposizioni: attraverso di esse, infatti, la Chiesa ha inteso sottolineare la sacralità e la dignità dell'Ordine. D'altra parte, come rammentato, già San Paolo aveva abbozzato il contenuto di talune irregolarità, richiamate in seguito pure da Ruffino, da Sant'Agostino e da Innocenzo IV. Esse sono impedimenti permanenti, di natura meramente ecclesiastica, che rendono illecita la ricezione dell'ordine ed il suo esercizio, e non hanno carattere penale. Per il suo carattere di perpetuità, l'irregolarità cessa solo mediante dispensa, che può essere concessa dall'Ordinario, oppure, nei casi riservati, dalla Sede Apostolica, e in queste pagine l'Autore chiarisce quale sia l'organo della Curia Romana competente a seconda del tipo di irregolarità che si debba dispensare. L'impedimento, invece, può venire meno anche senza dispensa, qualora scomparisse la causa che lo ha prodotto. In questo ambito, l'ignoranza non produce effetto alcuno, come stabilito dal can. 1045.

Nel quarto ed ultimo capitolo, il già Reggente della Penitenzieria Apostolica si sofferma sul tema della tutela penale del sacramento della Penitenza (pp. 57-69). Proprio per la speciale importanza di questo Sacramento, il Codice, infatti, annette ad esso alcuni possibili delitti: l'assoluzione del complice in peccato contro la castità; la violazione del sigillo sacramentale (che, Girotti, ben profila, distinguendo fra sigillo e segreto, la violazione del quale viene punita con una pena *ferendae sententiae*, anziché *latae sententiae*); la sollecitazione a peccati contro la castità (durante o in occasione

o col pretesto della Confessione; diretta o indiretta, nel qual caso la pena è *ferendae sententiae*); l'attentato e simulazione della Confessione; la captazione e divulgazione della Confessione. Come validamente notato da Girotti, «la singolare rigidità ed absolutezza dell'obbligo concernente il sigillo sacramentale ha fatto sì che la Santa Sede abbia richiesto e richieda nelle disposizioni concordatarie una specifica normativa a tutela del medesimo sigillo» (p. 63). Non v'è a chi non appaia chiara tutta l'attualità di questo aspetto e la sua delicatezza, nei rapporti fra Chiesa e Stati, nel frangente contemporaneo ove, non poche volte, c'è chi abbia invocato l'assurda pretesa – che non è nella disponibilità ecclesiastica, tra l'altro – di togliere il sigillo sacramentale per certi casi odiosi. Il capitolo termina con preziose indicazioni su come debba agire il confessore al quale il penitente accusi un peccato che comporta censura, nel diverso caso in cui possa agire di autorità propria, a seconda che posseda o meno la facoltà relativa, o che agisca, piuttosto, per potestà ordinaria o delegata.

L'opera si conclude (pp. 71-75) con l'esposizione di alcuni importanti principi e con delle considerazioni molto valide, anche d'indole pastorale, oltre che teologica e canonica, per aiutare i sacerdoti nell'esercizio retto dell'amministrazione sacramento della Penitenza, definito da Girotti come «il più umile e il più intimo dei nostri ministeri, ma pur tanto grande e tanto delicato» (p. 71). Si trova, infine, l'indice (pp. 77-78).

Come già accennato, questa pubbli-

cazione merita conoscenza e diffusione per il suo essere un pratico, agile e completo strumento, non solo canonistico, ma anche pastorale, teologico e spirituale, che aiuta anzitutto i sacerdoti che sono, per grazia, costituiti ad esercitare il ministero della confessione, ma che risulta interessante invero per tutti per il taglio non prettamente riservato agli esperti, che permette così un approccio ad una materia così importante, delicata ed attuale, com'è quella del diritto penale ecclesiastico, specialmente per quel che attiene quei temi sviluppati dall'Autore nel corso di queste pagine.

Giovanni Parise